



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado n. 3510/2015 di R.G promossa da:

Sandro Impresa Edile di Sandro S.a.s., in persona del socio accomandatario, assistita e rappresentata dagli Avv.ti Franco Fabiani e Andrea Maegna, come in atti domiciliata

- parte attrice-

contro:

Cassa Rurale ed Artigiani di Cantù BCC Soc. Coop., in persona del legale rappresentante *p.t.*, assistita e rappresentata dagli Avv.ti Roberto Belloni e Elisabetta Bertolio, come in atti domiciliata

- parte convenuta-

Sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di precisazioni delle conclusioni del 24.05.2017:

Per parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis,

Nel merito:

accertare e dichiarare:

- la natura usuraria del contratto di mutuo ipotecario rep. n. 30.526, racc. n. 14.141 del 14.09.2006 a norma della L. n. 108/1996 e/o la illiceità del contratto per contrasto con norme imperative;

- la nullità parziale del contratto di mutuo e in particolare, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c, della clausola che determina i costi dell'operazione di finanziamento;

e, per l'effetto:

- condannare la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC s.c. alla restituzione e rimborso a favore della Sandro Impresa Edile di Sandro S.a.s. degli importi versati dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo sino alla data di estinzione anticipata del contratto per l'importo di euro 21.671,67.

- Nel merito in via subordinata:

accertare e dichiarare:

- la natura usuraria del contratto di mutuo ipotecario rep. n. 30.526, racc. n. 14.141 del 14.09.2006 a norma della L. n. 108/1996 e/o la illiceità del contratto per contrasto con norme imperative per effetto del superamento del c.d. tasso soglia usura nella determinazione del tasso di mora;

- la nullità parziale del contratto di mutuo, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c, nella clausola in cui si determinano i costi relativi al mancato o ritardato pagamento della rata di ammortamento;

e, per l'effetto:

- condannare la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC s.c. alla restituzione e rimborso a favore della Sandro Impresa Edile di Sandro S.a.s. degli importi versati dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo sino alla data di estinzione del contratto relativi al tasso di mora per l'importo di euro 119,09.

- in punto spese:

- con vittoria di spese di lite, oltre al rimborso forfettario e spese generali e oneri fiscali;

Per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione:

Nel merito:

Respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Il concludente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni avversarie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Soc. Coop., contestando la natura usuraria degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 14.09.2006 con l'Istituto di Credito convenuto e chiedendo, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del suddetto contratto, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., nella parte attinente ai costi dell'operazione di finanziamento e di condannare parte convenuta alla restituzione e al rimborso in favore di parte attrice degli importi versati dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo sino alla data di estinzione (5 luglio 2012) dello stesso, che venivano quantificati in complessivi 19.568,79 euro.

Parte attrice, in particolare, contestava che l'interesse di mora così come previsto nel contratto di mutuo (art. 5) superasse del 0,006% il tasso di soglia usura di riferimento indicato per il III trimestre 2006 in relazione ai mutui ipotecari a tasso variabile (6,63%, trimestre 01.07.2006-30.09.2006), in violazione della legge n. 108/1996.

Si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata per irrilevanza degli interessi di mora nella determinazione della usurarietà del contratto di mutuo di cui è causa.

La causa veniva istruita con produzioni documentali e attraverso l'espletamento di una CTU volta a verificare la natura usuraria del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo oggetto di causa.

La domanda di parte attrice è solo in minima parte fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

Come è noto, gli elementi sulla base dei quali viene determinata l'usurarietà dei tassi di interesse trovano indicazione nella previsione dell'art. 644 co. 3 c.p. il quale dispone che *“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”* e nella L. n. 108/96, il cui art. 2 co. 1 dispone che *“il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”*.

Tale riferimento normativo è stato successivamente specificato dal D.L. n. 394/2002 (concernente l'interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito con L. n. 24/2001, il quale, all'art. 1 co. 1 dispone, infatti, espressamente che *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi*

o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ricomprendendo all’interno della valutazione di usurarietà, ogni elemento economico che, direttamente o indirettamente, risulta collegato alla erogazione del credito posto a carico del mutuatario, con la sola esclusione delle imposte e delle tasse.

La suddetta norma è stata poi oggetto di interpretazione della Suprema Corte Costituzionale la quale ha chiarito che *“il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”* (Corte Cost. sent. n. 29 del 25.02.2002).

L’interpretazione del giudice costituzionale trova altresì riscontro nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”* (ex pluribus Cass. 5286/2000, Cass. 14899/2000, Cass. n. 350/2013, Cass. n. 5598/2017).

Sulla scorta di tali principi, questo Giudice ritiene che anche gli interessi moratori siano rilevanti ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi di interessi previsti da un contratto di finanziamento.

Si tratta pertanto di operare la verifica della usurarietà degli interessi di mora in riferimento al contratto di mutuo di cui è causa.

L’art. 5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti prevedeva una maggiorazione del 2,50% sul tasso nominale annuo, ammontante al 4,136% così come determinato alla data di sottoscrizione del contratto (art. 3), nel caso di mancato e ritardato pagamento della rata pattuita. L’interesse di mora indicato nel contratto veniva quindi determinato nel 6,636% annuo (TAN 4,136% + spread mora 2,50%), valore che, secondo la prospettazione di parte

attrice, supera del 0,006% il tasso soglia usura di riferimento per il III trimestre 2006 per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile, con conseguente violazione della L. n. 108/1996.

Parte convenuta contesta tale ricostruzione, sostenendo che il documento contenente i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”, pubblicato dalla Banca d’Italia nel luglio 2013, prevede che *“in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia”* e che quindi, sulla base di tale modalità di calcolo, il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo per cui è causa non sarebbe usurario.

Preliminarmente è bene evidenziare che la questione circa la vincolatività delle circolari/istruzioni della Banca d’Italia in materia di usura risulta ad oggi oggetto di orientamenti giurisprudenziali differenti.

Secondo un consistente filone giurisprudenziale, a cui questo Giudice aderisce, che fa perno sull’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione penale con la sent. n. 46669/2011, le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e obblighi e, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia nemmeno quale mezzo di interpretazione, in virtù della qualificazione soggettiva attribuita agli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito in caso di ragionevole dubbio circa la liceità o meno di tali istruzioni.

Non essendo infatti le suddette Istruzioni della Banca d’Italia finalizzate a stabilire il TEG relativo al singolo specifico rapporto, avendo esse il solo scopo di richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro al fine di valutare il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo e non essendo possibile ritenere che tali disposizioni possano essere attuate

in deroga alla legge ed, in particolare, all'art. 644 c.p., il quale indica le componenti da considerarsi per il computo del tasso effettivo globale praticato, è evidente che esse non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari nei casi in cui esse stabiliscono tassi di interesse di un determinato rapporto. Il TEG applicato alla singola operazione va quindi accertato dal Giudice unicamente sulla base dell'art. 644 c.p. e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza normativa (cfr. App. Milano n. 3238/2013; App. Milano n. 1070/2014; App. Torino 20.12.2013).

Sulla base dell'orientamento sopra richiamato, questo Giudice ritiene quindi che la determinazione del tasso soglia utilizzato al fine di rilevare l'usurarietà o meno degli interessi di mora non è quello indicato nelle istruzioni/circolari pubblicate dalla Banca d'Italia, in quanto non aventi portata derogatoria né integratrice della norma sopra indicata, ma quello stabilito nei Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dell'Economia, pubblicati ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale, e a cui il CTU, a ragione, fa riferimento nel proprio elaborato peritale.

Analizzando la perizia espletata nel corso del presente giudizio emerge, infatti, che il ctu, con motivazione logica e congrua, ha rilevato che alcune delle rate previste per il pagamento del contratto di mutuo di cui è causa (in particolare la n. 55, 50 e 44) sono state soggette ad un tasso di mora superiore al tasso soglia previsto per legge.

In particolare, per quanto riguarda la rata n. 55, il CTU ha rilevato come il tasso comprensivo di mora applicato dalla banca fosse pari al 4,601% e quindi superiore rispetto al tasso soglia indicato per il II trimestre 2011 che risulta essere pari al 4,185%; per quanto riguarda la rata n. 44, il CTU ha rilevato come il tasso comprensivo di mora applicato dalla banca fosse pari al 4.256%, superiore al tasso soglia vigente (II trimestre 2010) alla data di scadenza della rata, pari a 3.945%; infine, per quanto riguarda la rata n. 50, il

CTU ha rilevato come il tasso complessivo di mora applicato dalla banca fosse pari al 4.420%, superiore rispetto al tasso soglia vigente (IV trimestre 2010), alla data di scadenza della rata, pari a 3.9% (pag. 2 e 3 elaborato peritale).

Il CTU, con ragionamento immune da vizi logici, ha quindi ricalcolato il piano d'ammortamento (allegato 4b) evidenziando il totale degli interessi di mora versati e non dovuti, imputando gli stessi quali versamenti di quote capitale e ricalcolando la quota del debito residuo e gli interessi relativi, rilevando una differenza di minor interesse pari a euro 1,41, dato dalla differenza tra gli interessi versati e gli interessi ricalcolati con l'epurazione degli interessi moratori riferiti alla suddette rate di mutuo in quanto ritenuti usurari (pag. 3 elaborato peritale).

La verifica operata dal CTU nominato in relazione all'usurarietà degli interessi di mora applicati ad alcune delle rate del contratto di mutuo di cui è causa permette l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. il quale dispone che *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

Dall'applicazione di tale regola al caso di specie, dove l'usurarietà colpisce esclusivamente gli interessi moratori, non si deve però desumere la totale gratuità del contratto di mutuo, così come sostenuto da parte attrice.

Tale prospettazione, pur accolta da una parte della giurisprudenza di merito, che esalta il carattere sanzionatorio e la valenza deterrente della normativa antiusura, non è condivisa da questo Giudice, in quanto la sua attuazione implicherebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie all'obbligo restitutorio su di lui gravante. Opinare diversamente condurrebbe all'assurdo risultato che proprio un comportamento patologico nella esecuzione del contratto, quale è l'inadempimento, determini addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore stesso.

Ostano, altresì, alla accoglibilità della tesi della “comunicabilità” del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo i seguenti ulteriori argomenti: a) il principio di simmetria/omogeneità di confronto (arg. *ex Cass.*, 22.6.2016, n. 12965) postula che sarebbe irragionevole valutare l’usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito, quando lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive – quali gli interessi di mora – che non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura; b) la valutazione di usurarietà attiene alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento volontario o colposo delle parti; c) l’incidenza del tasso di mora sul costo complessivo del contratto non può essere determinata a priori in quanto dipende dall’ammontare del capitale scaduto e non pagato e dal periodo di mora (cfr. ordinanza istruttoria resa in data 3.3.2016). Ed infatti, gli interessi corrispettivi sono calcolati sull’intero capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell’accordo è possibile accertare il costo del finanziamento.

Deve quindi ritenersi che la valutazione della usurarietà debba contemplare autonomamente sia il tasso di mora che il tasso corrispettivo, ed allorché, come nella specie, il superamento del tasso soglia colpisce solo il tasso di mora, la pronuncia di nullità riguarda unicamente la clausola relativa agli interessi moratori *ex art. 1419 c.c.*, con conseguente diritto del mutuatario alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti (cfr. Trib. Monza sent. n. 1911/17; Trib. Siracusa sent. n. 16789/17; Trib. Roma sent. n. 6951/17; App. Milano sent. n. 2044/17).

Ne consegue che, nel caso di specie, deve considerarsi nulla la clausola relativa agli interessi moratori in riferimento alle rate analizzate dal CTU nominato, il quale, con ragionamento immune da vizi logici, ha rilevato una differenza di minor interesse pari a euro 1,41, dato dalla differenza tra gli interessi versati e gli interessi ricalcolati con l’epurazione di quelli moratori

riferiti alla suddette rate di mutuo in quanto ritenuti usurari, che dovranno quindi essere restituiti all'odierna parte attrice (pag. 3 elaborato peritale).

Le spese di lite e della ctu sono interamente compensate tra le parti sia in considerazione del notevole ridimensionamento della pretesa attorea rispetto al *petitum* iniziale (arg. ex Cass. 16162/2004), sia in applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., alla luce del continuo mutamento di giurisprudenza in merito alle questioni oggetto di causa e alla mancanza allo stato di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato in materia.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza reietta e disattesa, così provvede:

- a) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la nullità della clausola relativa agli interessi moratori di cui al contratto di mutuo sottoscritto dalle parti in data 14.09.2006 limitatamente alle rate n. 55, 50 e 44 e, per l'effetto,
- b) condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di 1,41 euro;
- c) spese di lite e di ctu interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Como, 11 ottobre 2017

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi